



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 25 del Reg. Oggetto: Rimborsabilità spese di viaggio a dipendenti del comune
incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004. Atto di
Del 11 0 MAR. 2020 indirizzo.

L'anno duemilaventitrè, il giorno Dieci del mese di Marzo, alle ore 13:15
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di
convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
CINO Dott. LUIGI	SINDACO	X	
LANFRANCA Dott.ssa FRANCESCA	VICE SINDACO		X
CIACCIO NICOLA	ASSESSORE	X	
SANTORO Dott.ssa KATIUSCIA	ASSESSORE	X	
PLAIA GAUDENZIA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Doriana Nastasi;
Assume la Presidenza il Sindaco – Dott. Luigi Cino – il quale invita i componenti della
Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione

OGGETTO: Rimborsabilità spese di viaggio a dipendenti del comune incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. n. 311/2004. Atto di indirizzo.



Premesso che la questione della rimborsabilità delle spese di viaggio a dipendenti del comune, incaricati ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. n. 311/2004, è stata oggetto sia di interventi normativi modificativi, nel tempo, sia oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza contabile;

Richiamata la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata 59/2019/PAR, che pronunciandosi sulla richiesta di un Comune e, alla luce dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, sia consentita la rimborsabilità delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo della benzina super al dipendente di un altro Comune al quale si intende conferire un incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, effettua il seguente excursus logico – giuridico:

"Il rimborso delle "spese di viaggio" a favore dei dipendenti pubblici (e tale è da considerare il Segretario comunale) è stato introdotto nel nostro Ordinamento nell'ambito della legislazione, avente carattere di assoluta generalità, riguardante l'istituto della c.d. "missione" risultando ancorato il ricorso ad essa, da un lato, alla disciplina della "sede di servizio" e, dall'altro, all'obbligo, che al dipendente pubblico risultava imposto, di risiedervi, cioè a norma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3" (SRC Basilicata, deliberazione n. 27/2018/PAR).

Nel corso degli anni il quadro normativo ha subito una progressiva evoluzione; da ultimo, per quanto qui di interesse, con il D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 il cui art. 6 -rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"- al comma 12, ha previsto, al primo periodo, che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare, salvo eccezioni, spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. L'ultimo periodo del citato comma 12 dispone che "... a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi."

In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010) non sono più applicabili al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, né l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), né l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina



super vigente nel tempo) nonché il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale, né le relative disposizioni di attuazione, e cessano di avere efficacia le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

L'area di disapplicazione delle norme, tuttavia, non si estende all'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417. L'art. 9 della legge n. 417/1978 stabilisce che "Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale."

È opportuno rilevare che i limiti e i divieti innanzi menzionati si applicano alle "...amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

La natura di norme di principio di coordinamento finanziario, riconosciuta dalla legge ai limiti e ai divieti introdotti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010, è stata confermata e ribadita a più riprese dalla Corte costituzionale secondo cui le disposizioni contenute nell'articolo 6 del menzionato decreto "... non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali ..." (Corte Cost., sentenza n. 139/2012).

La medesima sentenza costituzionale assume, inoltre, una speciale importanza perché, nel ritenere conforme a Costituzione l'art. 6 del D.L. n. 78/2010 e i limiti da esso previsti, ha affermato che gli stessi devono essere intesi nel loro complesso, come limite complessivo annuo di spesa, potendo ciascun ente superare il previsto limite per una o più voci di spesa a condizione di effettuare un corrispondente risparmio compensativo per le altre voci di spesa soggette a limitazione, in conformità al principio costituzionale di autonomia finanziaria riconosciuta agli enti territoriali dall'art. 119, comma 1, Cost.

In proposito, ha affermato la giurisprudenza costituzionale che "... qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.". Viene inoltre affermato che il limite complessivo di spesa "... lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (Corte Cost., sentenza n. 139/2012 che richiama, sul punto, le sentenze n. 182/2011, n. 297/2009, n. 289/2008 e n. 169/2007).

È data, quindi, facoltà agli enti, nell'esercizio della propria autonomia, di mantenere inalterato e persino di aumentare la spesa di una delle singole fattispecie soggette a limite a discapito di altra, a condizione che la riduzione della spesa richiesta sia realizzata a livello complessivo.

Le Sezioni riunite di questa Corte si sono altresì pronunciate chiarendo i seguenti principi. "In ordine alla possibilità, da parte dell'Amministrazione, di continuare ad autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio, si è chiarito (del. 8/2011 e 21/2011) che, a seguito dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato

art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell'ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico (in tal senso anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36). Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell'innovazione introdotta dall'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un'accurata valutazione dei benefici per l'ente.

Coerentemente, viene affermata l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Tuttavia, al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.), si è ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (del. 21/2011)." (cfr. SRC Piemonte, deliberazione n. 118/2013/PAR).

Va, altresì, richiamata la deliberazione, sempre delle Sezioni riunite in sede di controllo, n. 11/CONTR/12, che, in merito alle modalità applicative di altre limitazioni poste dal D.L. n. 78/2010 - nel caso di specie quelle poste dall'art. 9, comma 28, in materia di personale - ha affermato che "in sostanza, il legislatore statale ha riconosciuto agli enti locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio generale della riduzione della spesa.....tale da consentire l'individuazione di particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell'obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa. A tal proposito risulta necessaria l'intermediazione di un atto di espressione della potestà normativa dell'ente, quale il regolamento, che disciplini la materia in coerenza con i principi stabiliti dalla norma di coordinamento finanziario".

Il Collegio, condividendo gli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene che possa essere consentito agli enti locali, con un atto di espressione della potestà regolamentare che tuttavia non si presenti elusivo degli intenti perseguiti dal legislatore, di adattare il vincolo imposto dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo.

Pertanto, impregiudicate le superiori esigenze di tutela della finanza pubblica volte ad evitare qualsiasi possibilità di danno erariale, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del richiamato divieto contrari al principio di buon andamento, gli enti





locali potrebbero rimodulare, con atto regolamentare, i limiti indicati dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, sempre nel rispetto del tetto di spesa previsto dal primo periodo del medesimo comma 12 (cfr. SRC Molise, deliberazione n. 183/2017/PAR; SRC Basilicata, deliberazione n. 61/2013/PAR che richiama SRC Basilicata, deliberazione n. 39/2013/PAR). La Sezione, infine, ritiene doveroso precisare che, al fine di assicurare la compatibilità del sistema con i principi di risparmio di spesa fissati dal D.L. n. 78/2010, è necessario la previa verifica dell'assenza di idonei mezzi di trasporto pubblico fra gli enti interessati nonché prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il comune di provenienza e il comune ricevente attraverso una rigorosa pianificazione delle attività e una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri per il rimborso”;

Ritenuto che allo stato attuale il Comune di Camporeale si avvale delle prestazioni a scavalco d'eccedenza di 3 di pendenti provenienti da Comuni limitrofi (Bisacquino, Roccamena e Poggioreale), utilizzati presso l'Ufficio Tecnico dove si registrano forti carenze di personale in dotazione organica, ivi compresa la figura del Responsabile del Servizio;

Considerato che l'utilizzo di tale personale risulta necessario e indispensabile per garantire il funzionamento degli uffici e soprattutto per assicurare le funzioni assegnate ed erogare servizi fondamentali per la collettività;

Atteso che l'applicazione sic et simpliciter del divieto di cui all'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 determinerebbe la mancata disponibilità da parte delle precitate unità di personale a prestare la loro attività presso il Comune di Camporeale, con sicuro pregiudizio per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

Considerato che in relazione alle conoscenze dell'Amministrazione Comunale non sussistono idonei mezzi di trasporto pubblico fra gli enti interessati, e che comunque si dà mandato all'Ufficio del Personale di verificare tale presupposto e di acquisire apposita autodichiarazione, a tal uopo resa da parte dei dipendenti interessati;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto ammettere la rimborsabilità delle spese di viaggio del personale precitato nei limiti di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente e purchè la spesa annuale non superi il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per missioni, come previsto dall'art. 6 comma 12, primo periodo, del D.L. 78/2010;

Visto lo Statuto;

Visto l'OREELL

PER I MOTIVI IN PREMESSA CENNATI



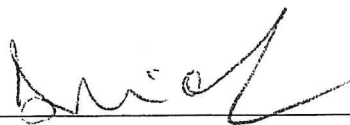
1. Dare atto della necessità delle prestazioni effettuate dal personale utilizzato in scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, presso l'ufficio tecnico, e che l'applicazione sic et simpliciter del divieto di cui all'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 determinerebbe la mancata disponibilità da parte delle precitate unità di personale a prestare la loro attività presso il Comune di Camporeale, con sicuro pregiudizio per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. Derogare al divieto di rimborsabilità delle spese di viaggio, di cui all'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010, nei limiti di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente, e purchè la spesa annuale non superi il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009 per missioni, come previsto dall'art. 6 comma 12, primo periodo, del D.L. 78/2010.
3. **Dare atto che** in relazione alle conoscenze dell'Amministrazione Comunale non sussistono idonei mezzi di trasporto pubblico fra gli enti interessati, e che comunque si dà mandato all'Ufficio del Personale di verificare tale presupposto e di acquisire apposita autodichiarazione, a tal uopo resa da parte dei dipendenti interessati.
4. **Dare** mandato ai Servizi Finanziari di accertare la spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per missioni.
5. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire agli uffici preposti di effettuare le necessarie verifiche in tempi celeri.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, 08/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, 11 0 MAR 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Antonella Lipari

LIMITATAMENTE ALL'IMPORTO di € 1.505,61
PARI AL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE
PER MISSIONI NELL'ANNO 2009.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi di legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta integralmente per farne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Con separata votazione unanime;

-Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge, stabilisce di munire la presente delibera della clausola di **immediata esecuzione**, ai sensi dell'art.134 quarto comma del D.Lgs. n°267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO.
f.to Gaudenza Placè

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Dorian Nastasi

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Dalla Residenza Municipale, li 10 MAR. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44.

IL MESSO COMUNALE

☐ - è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari, con nota n° _____ del _____, come prescritto dall'art. 15, comma 4, della L.R. n° 44/91, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. n° 23/97, trattandosi di materia di cui al comma 3° della citata norma;

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 MAR. 2023;

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, li 10 MAR. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Dorian Nastasi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART.12 COMMA 24 E INTEGRATO DALL'ART.13, COMMA 5 DELLA L.R. DELLA L.R. N°13, DEL 25 MAGGIO 2022, IN DATA IN DATA _____

CAMPOREALE, LI' _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE